



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 21

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 05.05.2022

L'Anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Presente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
COCOZZA CIRO	Presente
FRIGO PIER FABIO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 05.05.2022.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, per il periodo 2018-2021, le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono (metodo tariffario rifiuti MTR);
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021 avente per oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti che si compone altresì dell'Allegato A recante il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)*";
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), continua a prevedere l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente territorialmente competente (ETC);

Richiamati, in particolare, della suddetta deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita:
 - «1.1 *Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.*
 - 1.2 *Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio*

nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani »;

- l'art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario ” che così recita:
«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.
2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...)»;
- l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita:
«4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell 'Articolo 4 del MTR-2:
a) del tasso di inflazione programmata;
b) del miglioramento della produttività;
c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi
4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.
4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all 'Articolo 6 del MTR-2.
4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti»;
- l'art. 7 “Procedura di approvazione” che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025,

secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

- l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita:

8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione

delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

Richiamata la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 " da cui emergono le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 1:

1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;

- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce , di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità

per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;

b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

Rilevato che:

• l'art. 4 dell'MTR-2, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, prevede che per ciascun anno = {2022, 2023, 2024, 2025} il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, e viene calcolato sulla base di una formula espressamente individuata dal predetto Allegato. Vengono in ogni caso fatti salvi i superamenti di tale limite che gli Enti territorialmente competenti ritengano necessari per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, purché adeguatamente motivati;

• al termine dell'istruttoria condotta sui costi dei due gestori (Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e SER.I.T. S.r.l.) e del Comune di Mozzecane, il PEF 2022/2025 mostra per l'anno 2022, un incremento tariffario del 3,62%, rispetto all'anno 2021, nel limite di crescita annua delle entrate tariffarie prevista da ARERA all'art. 4 del MTR-2 ed evidenzia i seguenti valori:

- PEF 2022 pari ad Euro 871.976,00 con un aumento del 3,62% rispetto al PEF 2021;
- PEF 2023 pari ad Euro 912.087,00 con un aumento del 4,60% rispetto al PEF 2022;
- PEF 2024 pari ad Euro 936.550,00 con un aumento del 2,68% rispetto al PEF 2023;
- PEF 2025 pari ad Euro 937.693,00 con un aumento dello 0,12% rispetto al PEF 2024;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Mozzecane il servizio di gestione dei rifiuti è gestito dal Consiglio di Bacino Verona Nord, che raggruppa 58 Comuni della Provincia di Verona e svolge la sua attività di governo e coordinamento ai servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei Comuni consorziati;

Considerato che il Consiglio di Bacino Verona Nord è quindi l'Ente territorialmente competente (ETC);

Visto che con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

Ritenuto necessario prendere atto della validazione del PEF del Comune di Mozzecane effettuata da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 7 del 05.05.2022;

Visto inoltre che con deliberazione n. 14 del 31.03.2022 del Comitato del Consiglio di Bacino Verona Nord avente per oggetto "Scelta dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023. Esame e determinazioni", è stato scelto lo schema regolatorio I tra quelli previsti dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF);

Considerato che:

• il comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visti:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 che prevede: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord per il periodo regolatorio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, comprendente il PEF del Comune di Mozzecane, approvato dallo stesso Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 7 del 05.05.2022 con i valori di seguito indicati:
 - PEF 2022 pari ad Euro 871.976,00 con un aumento del 3,62% rispetto al PEF 2021;
 - PEF 2023 pari ad Euro 912.087,00 con un aumento del 4,60% rispetto al PEF 2022;
 - PEF 2024 pari ad Euro 936.550,00 con un aumento del 2,68% rispetto al PEF 2023;
 - PEF 2025 pari ad Euro 937.693,00 con un aumento dello 0,12% rispetto al PEF 2024;
- 3) di allegare alla presente deliberazione il PEF 2022-2025, pervenuto con PEC del 06.05.2022 dal Consiglio di Bacino Verona Nord, acquisito agli atti del Comune di Mozzecane al prot. n. 3909/2022, a formarne parte integrante.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 05.05.2022.

Aperta discussione interviene il consigliere Residori, il quale evidenzia che vi è stato un aumento dei costi rispetto all'anno scorso di circa 30.000€. e chiede di conoscere i dati di quanto viene conferito, diviso per tipologia.

Risponde il Sindaco Martelli, facendo presente che nelle fatture si vedono le matrici conferite, se destinate al recupero o allo smaltimento, ma si tratta di dati che si conoscono solo a consuntivo e quindi nel piano finanziario vengono fatte delle stime sulla base degli anni precedenti. Aggiunge che ciò che abbiamo speso per lo smaltimento nel 2021 adesso dovrebbe essere in fattura.

Interviene il dott. Bellesini, del Settore Risorse Interne e Tributi, facendo presente che, per conoscere i quantitativi delle materie conferite divise per tipologia, occorre fare riferimento ai documenti consuntivi redatti dal Bacino Verona Nord, per cui è sufficiente richiedere tali documenti all'Ufficio ecologia.

Il consigliere Frigo, fa presente che una volta, quando si arrivava a delibera, c'erano già i prospetti allegati.

Il Sindaco risponde che le cose sono cambiate in quanto si è entrati nell'era del regolatore nazionale, quindi adesso di fatto la tariffazione viene fatta sul modello tariffario di ARERA e segue completamente criteri diversi rispetto allo storico.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n.12

Con voti favorevoli 9

Contrari 3 (Frigo, Residori e Coccozza)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n.12

Con voti favorevoli 9

Contrari 3 (Frigo, Residori e Cocozza)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario
GOBBI LUCIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.